

MODIFICA AL REGOLAMENTO MD
APPROVAZIONE DI UN CAPO VII DISCIPLINA DELLE STRUTTURE CON
LOGO LIONS

1. Le associazioni e gli altri organismi che si avvalgono o intendano avvalersi del logo Lions o utilizzano il nome Lions, sono assoggettati alla supervisione ed al controllo del Governatore competente per territorio e del Consiglio dei Governatori; quest'ultimo può delegare allo scopo uno o più Governatori o Past Governatori.
2. Dette Associazioni o Organismi dovranno avere come finalità prevalente la promozione dei principi e degli scopi lionistici.
3. Detti soggetti devono rivolgersi, prima dell'inizio della propria attività, a seconda della loro estensione territoriale, al Gabinetto Distrettuale od al Consiglio dei Governatori per ottenerne l'approvazione. Il termine "Italia" non può essere utilizzato per Associazioni od organismi che agiscono in ambito locale o distrettuale. Detto termine può essere utilizzato per strutture i cui organi direttivi provengano dall'intero territorio nazionale e che dimostrino di svolgere concretamente attività su tutto il territorio nazionale.
4. A tal fine ciascuna Associazione o Organismo è tenuta ad inviare alla Segreteria Nazionale copia dello Statuto, del Regolamento, dei moduli di iscrizione (se sono soggetti ad iscrizioni), del codice fiscale non appena attribuito, nonché l'indicazione della composizione degli organi direttivi e di eventuale organo di revisione contabile e la copia della delibera di approvazione da parte del Gabinetto Distrettuale.
5. Intervenuta l'approvazione, la Segreteria Nazionale cura la trasmissione della necessaria documentazione alla Sede Centrale per quanto di competenza.
6. Il Consiglio dei Governatori o l'organismo dallo stesso delegato e per esso la Commissione MD per le attività di servizio, ha diritto di avere tempestiva informazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea di dette Associazioni o Organismi tramite invio di copia dei relativi verbali.
La Commissione dovrà rimettere al Consiglio dei Governatori o all'organismo dallo stesso delegato una relazione con periodicità semestrale in ordine alle attività svolte. La stessa Commissione ha facoltà di disporre eventuale apposita audizione dei legali rappresentanti della Associazioni o Organismi suddetti, preferibilmente in via telematica o in video conferenza.

7. Il rappresentante legale di ciascuna Associazione, Fondazione o altra entità lionistica è tenuto a comunicare al competente Gabinetto Distrettuale ed al Consiglio dei Governatori o al suo delegato:

1- entro quattro mesi dall'inizio dell'anno sociale:

- a) una presentazione, se sussistono, di progetti avviati o in procinto di esserlo;
- b) lo stato dell'eventuale raccolta fondi;
- c) le iniziative di promozione e di comunicazione eventualmente attuate,

2- entro quattro mesi dalla conclusione dell'anno sociale:

- a) una relazione sui progetti eventualmente conclusi o non conclusi con il loro stato di avanzamento;
- b) il rendiconto di esercizio;
- c) copia della denuncia dei redditi, se dovuta;
- d) lo stato della raccolta fondi se attuato;
- e) i contatti con istituzioni italiane e dei Paesi interessati agli interventi, fornendo il loro indirizzo e, se conosciuti, i nomi dei referenti e le note informative.

L'inottemperanza anche ad uno solo di tali obblighi comporta la possibile revoca dell'autorizzazione a suo tempo concessa.

8. I soggetti che non hanno ancora richiesto o ottenuto l'autorizzazione per l'uso del nome, marchio o del logo, hanno l'obbligo di presentare apposita domanda entro il 31 gennaio 2017 diretta al Consiglio dei Governatori presso la Segreteria Nazionale, ottemperando a quanto più sopra menzionato, nel rispetto dei requisiti previsti dal cap.XV del Board Policy Manual.

In difetto, il Distretto ed il Multidistretto, per la parti di rispettiva competenza, procederanno al tempestivo disconoscimento, dandone notizia alle Autorità civili e fiscali competenti, nonché al Consiglio di Amministrazione Internazionale.